

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Luisa Carmen Giovanna Cogliano)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Arch. Roberto Marongiu)

*[Signature]*

*[Signature]*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 31 LUG. 2018 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del Decreto L.vo 18.8.2000 n. 267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Segreteria Generale – Organi Istituzionali  
(Angela Grandoni)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 31 LUG. 2018 al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

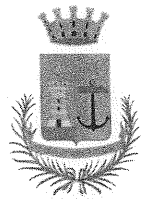
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' CONFORME ALL'ORIGINALE  
E SI RILASCIAM PER USO AMMINISTRATIVO

Santa Marinella, li \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Santa Marinella, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI SANTA MARINELLA  
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **21** del Reg.

Data **26.7.2018**

Oggetto: *Dissesto finanziario del Comune di Santa Marinella ai sensi dell'art. 246 del Decreto Legislativo n. 267/2000*

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **VENTISEI** del mese di **LUGLIO** alle ore **15.00** nella sala Flaminia Odescalchi sita in Via della Libertà 19 - Santa Marinella.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **STRA**ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

**SINDACO PIETRO TIDEI** **Presente**

| CONSIGLIERI            | Presenti | Assenti | CONSIGLIERI            | Presenti | Assenti |
|------------------------|----------|---------|------------------------|----------|---------|
| 1) MAURA CHEGIA        | P        |         | 11) BRUNO RICCI        | P        |         |
| 2) PIERLUIGI D'EMILIO  | P        |         | 12) MASSIMILIANO CALVO | P        |         |
| 3) ANDREA AMANATI      | P        |         | 13) FRANCESCO FIORUCCI | P        |         |
| 4) PAOLA FRATARCANGELI | P        |         | 14) LORENZO CASELLA    | P        |         |
| 5) FABRIZIO FRONTI     | P        |         | 15) FRANCESCO SETTANNI | P        |         |
| 6)PATRIZIA BEFANI      | P        |         | 16) ROBERTO MARONGIU   | P        |         |
| 7) DANILA VERZILLI     | P        |         |                        |          |         |
| 8) JACOPO IACHINI      | P        |         |                        |          |         |
| 9) MARINA FERULLO      | P        |         |                        |          |         |
| 10) CLAUDIA CALISTRI   | P        |         |                        |          |         |

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale  
Presiede l'**Arch. Roberto Marongiu** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**  
Partecipa il Segretario Generale **Dr.ssa Luisa Carmen Giovanna Cogliano**  
La seduta è PUBBLICA

Relaziona il Sindaco Avv. Pietro Tidei

**OGGETTO:** *Dissesto finanziario del Comune di Santa Marinella ai sensi dell'art. 246 del Decreto Legislativo n. 267/2000*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con nota prot. n. 19263 del 07 giugno 2018 il Responsabile del Servizio Finanziario ha presentato al Commissario Straordinario uno schema di bilancio di previsione 2018/2020 il cui elaborato contabile, nonostante una capillare analisi di ciascun cespite di entrata e di riduzione della spesa corrente, limitata alle spese obbligatorie e ai contratti per i quali sono già state assunte obbligazioni, non rispetta il pareggio finanziario complessivo per la competenza ed in particolare il pareggio di parte corrente, così come previsto dall'art. 162, comma 6, del Tuel e non rispetta il saldo di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 465 e segg. della legge n. 232/2016;
- che la suddetta nota è stata recepita dal commissario dal Commissario Straordinario con la delibera n. 17 del 08/06/2018 assunta con i poteri del consiglio comunale;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 08/06/2018, assunta con i poteri del consiglio comunale, è stato approvato il Rendiconto dell'Esercizio 2017 dal quale è emerso un disavanzo di amministrazione di 14.775.850,32 euro ;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 08-06-2018, assunta con i poteri del consiglio comunale, è stata recepita la nota prot. 19384 del 08/06/2018 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario e del Subcommissario dott. Carlo Russo e del Segretario Generale Dott.ssa Luisa Carmen Giovanna Cogliano avente ad oggetto "Relazione sugli squilibri strutturali di bilancio dell'Ente" con la quale è stata analizzata la complessiva situazione finanziaria dell'Ente e dalla quale emerge la necessità di prendere in esame le misure di risanamento previste al Titolo VIII del TUEL;

Acclarata l'incapacità dell'Ente di adempiere alle proprie obbligazioni secondo esigibilità a causa della mancanza di risorse effettive a copertura della spesa e della correlata mancanza o grave carenza di liquidità disponibile;

Atteso che lo squilibrio, con i dati evidenziati nel consuntivo, è conclamabile come "strutturale" in quanto il deficit da disavanzo di amministrazione esorbita le ordinarie capacità di bilancio e di ripristino degli equilibri, richiedendo le misure straordinarie previste dall'Ordinamento;

Considerato che nella "Relazione sugli squilibri strutturali di bilancio dell'Ente" di cui al protocollo 19384 del 08/06/2018 si prendono in esame gli orientamenti della Corte dei Conti e della giurisprudenza amministrativa in ordine alle tipologie di rimedi atti a far fronte agli squilibri strutturali di bilancio degli enti locali e che la relazione evidenzia, oltre agli elementi tipici dello squilibrio strutturale, l'impossibilità di approvare un bilancio di previsione in equilibrio finanziario che costituirebbe, di per sé, l'elemento dirimente per l'individuazione del rimedio idoneo a fronteggiare il risanamento;

Letto e richiamato l'articolo 244 del Testo Unico Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 che "Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed

**PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 49 1° COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 e ss. mm. e ii.**

A) in ordine alla regolarità tecnica:

Santa Marinella, li 9.7.2018

**PARERE FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Dott.ssa Maria Cristina Peretti)

B) in ordine alla regolarità contabile:

Santa Marinella, li 9.7.2018

**PARERE FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Dott.ssa Maria Cristina Peretti)

esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste”;

Richiamato l'articolo 246 del Testo Unico Enti Locali D. Lgs . 267/2000 che prevede l'obbligo della dichiarazione di dissesto, sussistendone le condizioni;

Accertato che l'Ente versa nelle condizioni di dissesto previste dall'art. 244 del Tuel D. Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile reso sulla presente proposta dal responsabile del Servizio IV “*Programmazione economico finanziaria – Società partecipate e Farmacie comunali – Innovazione tecnologica – Trasparenza e tutela della Privacy*” ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**Uditi gli allegati interventi;**

**Con voti favorevoli 11, contrari 2 (Calvo e Ricci), astenuti 4 (Fiorucci, Casella, Settanni e Marongiu), espressi palesemente per alzata di mano, 17 presenti;**

### **D E L I B E R A**

- di dichiarare ai sensi dell'art. 246 del Decreto Legislativo n. 267/2000 il dissesto finanziario del Comune di Santa Marinella;
- di dare atto che la premessa espressa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, la relazione dell'Organo di Revisione,
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa entro 5 giorni dalla data di esecutività al Ministero dell'Interno, alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti così come previsto dall'articolo 246 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Successivamente,

Stante l'urgenza, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali adempimenti;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con voti favorevoli 12, astenuti 5 (Ricci, Fiorucci, Calvo, Settanni e Casella), espressi palesemente per alzata di mano, 17 presenti;**

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

# COLLEGIO DEI REVISORI

## COMUNE DI SANTA MARINELLA

### RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE CAUSE CHE HANNO CONDOTTO AL DISSESTO

(art. 246, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di luglio si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone del Rag. DE SANTIS GIUSEPPE, in qualità di Presidente, del Dott. D'ETTORRE ONORATO in qualità di Componente e del Rag. ADRIANO PASSARELLI in qualità di Componente.

#### Il Collegio

-vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Dissesto finanziario del Comune di Santa Marinella ai sensi dell'art. 246 del Decreto Legislativo n. 267/2000"

-visto l'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000;

-visto l'art. 246 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che alla deliberazione del Consiglio Comunale di dichiarazione dello stato di dissesto, sia allegata una relazione dell'Organo di Revisione che analizza le cause che lo hanno provocato;

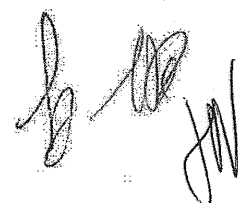
-visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;

-vista la nota prot. n. 19263 del 07 giugno 2018 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario sul mancato raggiungimento degli equilibri di bilancio;

-vista la nota prot. 19384 del 08/06/2018 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, del Subcommissario e del Segretario Generale avente ad oggetto "Relazione sugli squilibri strutturali di bilancio dell'Ente";

-vista la nota prot. n. 20214 del 14/06/2018 a firma del Commissario Straordinario Dott.ssa Enza Caporale, indirizzata al Prefetto di Roma, al Presidente della Sezione Regionale di Controllo sugli atti degli enti locali della Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con la quale ha rappresentato gli squilibri strutturali di bilancio dell'Ente;

Considerato che per l'esercizio nel corso del quale si propone la delibera di dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Santa Marinella ai sensi del art. 246 del TUEL, non è stato deliberato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;





## REDIGE

la seguente relazione sullo stato di dissesto finanziario del Comune di Santa Marinella ai sensi dell'art. 246, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

### CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il dissesto finanziario, di cui all'art. 244 del TUEL, è la situazione nella quale l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193, TUEL (salvaguardia degli equilibri di bilancio) e con le modalità di cui all'art. 194, TUEL (riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio).

L'articolo 244 afferma perentoriamente che si ha dissesto quando "l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte per il tramite dello strumento del ripristino di bilancio, ovvero con il riconoscimento di debiti fuori bilancio".

Il tutto è quindi disciplinato dall'art. 244 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

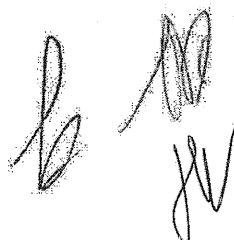
Nel capo II del titolo VII del Testo Unico seguono tutte le norme che disciplinano il dissesto finanziario per portare l'ente al risanamento tramite l'azzeramento dell'indebitamento pregresso e quindi al ritorno alla condizione di ente sano.

Le cause del dissesto sono identificate con precisione, nonostante i dubbi sistematici, dal TUEL (art. 244) e attengono a una duplice fattispecie: impossibilità di garantire le funzioni e i servizi indispensabili; impossibilità di fare fronte, con i mezzi normali, ai crediti liquidi ed esigibili di terzi.

Il procedimento, molto formalizzato, prevede una deliberazione irrevocabile del consiglio comunale, da trasmettere entro cinque giorni al ministro dell'Interno e alla procura regionale della Corte dei conti (pubblicata sulla gazzetta ufficiale).

I soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Al sensi dell'art. 246 del Tuel, la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal Consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.



Aspetto inoltre importante dell'Istituto è previsto dall'art. 248 comma 2 laddove si prevede che "dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

#### **ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE E CAUSE CHE HANNO GENERATO IL DISSESTO FINANZIARIO**

Al fine di assolvere compiutamente la redazione della relazione sulle cause generatrici del dissesto finanziario del Comune di Santa Marinella, occorre preliminarmente evidenziare quanto segue.

In data 08 giugno 2018 con deliberazione n. 16 del Commissario Straordinario, è stato approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2017, accertando un disavanzo di euro 14.775.850,32.

Tale risultato negativo era sicuramente prevedibile alla luce della criticità più volte evidenziate sia dal Responsabile Finanziario Dott. D'Este Orioles nella sua relazione del 24/05/2017 sia dallo scrivente Collegio, il quale in sede di salvaguardia e verifica degli equilibri 2017, ha con tre diversi pareri ( n. 32 del 28 luglio 2017, n. 33 del 16 agosto 2017 e n. 34 del 05 settembre 2017) espresso parere negativo rappresentando le diverse criticità finanziarie ed economiche.

Le patologie che hanno determinato l'attuale situazione di squilibrio strutturale sono molteplici, in particolare la cronica difficoltà nelle riscossioni delle entrate tributarie ed extratributarie ha creato una situazione tale di persistere nell'utilizzo dell'anticipazione di cassa e ad allungare sempre più i tempi di pagamento dei vari creditori, a tal punto che ormai sono sempre maggiore il numero di decreti ingiuntivi esecutivi che sono stati notificati e per la quale l'Ente si trova costretto a pagare senza ulteriori ritardi.

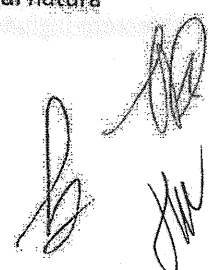
Difficoltà nella capacità di riscossione dei residui che inoltre determinano un maggior accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità con conseguente impossibilità a destinare tali risorse a copertura delle spese.

Il Collegio pur apprezzando che in sede di riaccertamento ordinario avvenuto con deliberazione n. 38 del 24/05/2018, siano stati cancellati residui attivi per euro 17.635.520,08 fa presente che l'importo così elevato è conseguenza del fatto che negli esercizi precedenti, la gestione dei residui non ha avuto la giusta attenzione con grave pregiudizio all'equilibrio economico finanziario dell'Ente.

La cancellazione in particolare di residui attivi alla data del 01 gennaio 2015, poteva sicuramente essere maggiormente approfondita in sede di riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.LGS 118/2011 e D.M. 2 Aprile, così da permettere di ripianare il disavanzo in quote costanti per 30 anni, alleggerendo di fatto lo squilibrio finanziario che invece allo stato attuale risulta essere irreversibile.

Ulteriore criticità si deve riscontrare nel costante ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte dell'Ente.

Lo scrivente Organo di Revisione ha ripetutamente raccomandato di porre in essere idonei provvedimenti correttivi atti ad evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, per evitare che tale strumento di natura



eccezionale, non diventasse cronico a tal punto di incidere negativamente, nel breve periodo, sugli equilibri di bilancio.

Alla data del 19/07/2018 l'anticipazione utilizzata ammonta ad euro 2.857.714,28.

Un'anticipazione di tesoreria che come si evidenzia nel prospetto seguente ha evidenziato già nel triennio 2015-2017 importi rilevanti :

|                                              | 2015         | 2016         | 2017          |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Entità anticipazione non restituita al 31/12 | 6.778.481,84 | 5.552.916,16 | 5.270.670,620 |

Nonostante si sia cercato da parte dell'Ente di dare un maggior impulso al recupero dell'evasione, la situazione di cassa non risulta essere migliorata neanche nel 2018, considerato che il Tesoriere ha concesso quasi l'intero importo accordato e consentito che attualmente è pari al 5/12 delle entrate correnti. Si ricorda che tale limite è stato prorogato dall'art. 1 comma 618, della legge di bilancio 2018 ed ha validità fino al 31/12/2018.

Ciò comporta, come evidenziato anche nella relazione del 08 giugno 2018 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, del Subcommissario e del Segretario Generale, che qualora tale disposizione non venisse prorogata, a far data dal 01/01/2019 si ritorna al vecchio limite del 3/12 delle entrate correnti, previsto dall'art. 222 del TUEL, con conseguente rientro dell'anticipazione per un importo di euro 3.964.606,40.

Naturale conseguenza di tale difficoltà finanziarie sono confermate anche dalle note presentate dai Responsabili di Servizio, i quali fanno presente quanto segue:

-nota prot. 23183 del 05/07/2018 a firma del Responsabile del Servizio XII, il quale segnala che sono pervenuti due decreti ingiuntivi per il mancato pagamento di fatture nei termini di legge con aggravio quindi di spese legali ed interessi e un ricorso per ingiunzione di pagamento per fatture regolarmente liquidate ma non ancora pagate per circa euro 70.141;

-nota prot. 23147 del 05/07/2018 a firma del Responsabile del Servizio II, il quale segnala l'esistenza di un decreto ingiuntivo presentato dalla ditta Autolinee Sap Srl per il mancato pagamento di fatture nei termini di legge per un importo di euro 251.189,60 oltre Iva con aggravio di spese legali ed interessi quantificabili in circa 25.983. Segnala inoltre che è pervenuta una diffida di pagamento per euro 16.902,81 relativa a fatture scadute e non ancora pagate;

-nota prot. 23413 del 06/07/2018 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, il quale segnala la presenza di

a) ricorso per ingiunzione da parte della HERA COMM per un importo di euro 168.359,23;

b) atto di pignoramento presso terzi presentato dalla KUAIT Spa per euro 2.173,65;

c) decreto ingiuntivo da parte della società LIGEAM per euro 52.627,20 oltre interessi;



d) ricorso per ingiunzione da parte della CREDEMFACTOR per euro 24.904,24 per fatture relative all'anno 2015;

e) richiesta di pagamento da parte della HERA COMM per richiesta di interessi di mora, ad oggi ancora in corso di verifica;

f) richiesta di pagamento da parte di Edison per interessi di mora per euro 9.486,61;

g) richiesta di pagamento da parte di Energia Elettrica Gala per fatture non pagate pari ad euro 402.541,21

- nota prot. n. 23612 del 09/07/2018 a firma del Responsabile del Servizio IX, il quale segnala la presenza di due decreti ingiuntivi rispettivamente per euro 15.225,70 ed euro 12.956,3 oltre interessi e spese legali.

In sostanza appare evidente che l'attuale situazione finanziaria dell'Ente non garantisce il regolare adempimento delle obbligazioni oltre a generare ulteriori aggravii di spese per interessi e oneri legali.

Il Collegio evidenzia altresì che costantemente non viene rispettato il parametro di deficitarietà n. 9 che riguarda appunto l'eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 % rispetto alle entrate correnti.

Tale ricorso costante all'anticipazione di tesoreria modifica tale istituto rendendolo da strumento straordinario a fonte ordinaria di finanziamento, e tra l'altro il ripetuto utilizzo è uno degli indicatori di cui all'art. 5 del D.Lgs. 149/2011 di situazione di squilibrio finanziario.

La stessa Corte dei Conti nella deliberazione n. 2/2012/AUT indica che questi parametri ( residui attivi sopravvalutati e/o inesigibili, crisi irreversibile di liquidità con ricorso all'anticipazione di tesoreria ) fanno propendere per una condizione di insolvenza grave e irrecuperabile .

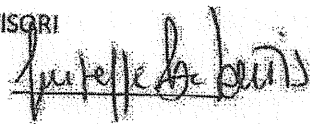
#### Conclusioni

Il Collegio dei Revisori, per quanto sopra espressamente riportato e condividendo integralmente le criticità riportate nelle relazioni sopra indicate a firma del Commissario Straordinario, del Responsabile del Servizio Finanziario, del SubCommissario e del Segretario Generale, ritiene indispensabile alla luce delle criticità in termini di cassa e di competenza del Comune di Santa Marinella, avviare con sollecitudine tutte le iniziative e /o i provvedimenti ai sensi dell'art. 244 e segg. del TUEL , al fine di garantire i servizi pubblici indispensabili alla collettività e perseguire un processo di risanamento economico e finanziario e pertanto rimette al Consiglio Comunale la decisione di adottare i conseguenti provvedimenti.

Il Collegio dei Revisori ricorda che la presente relazione fatte salve le procedure amministrative previste in tema di dissesto finanziario dall'art. 244 del TUEL , venga trasmessa alla competente Procura Generale della Corte dei Conti e Procura della Repubblica.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

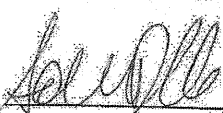
DE SANTIS GIUSEPPE – Presidente



D'ETTORRE ONORATO – Componente



PASSARELLI ADRIANO – Componente





VERBALE PUNTO 9 O.D.G. CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 LUGLIO 2018 AD OGGETTO: **“DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI SANTA MARINELLA AI SENSI DELL’ART. 246 DEL D.LGS. N. 267/2000”**.

Introduce l’argomento il **Sindaco Tidei** il quale si richiama integralmente alla relazione tecnica già anticipata nel consiglio comunale del 23.7.2018 che costituirà allegato alla deliberazione.

Ribadisce che la drammatica situazione dell’ente, da un punto di vista finanziario, accertata peraltro già dal Commissario straordinario in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2017 e di predisposizione del bilancio 2018, non approvato, per lo squilibrio di ben 2.700.000 Euro, ha come conseguenza diretta la incapacità dell’Ente di assolvere alle funzioni e ai servizi indispensabili.

Inoltre sono presenti numerosi crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non può farsi fronte con le modalità previste dall’ordinamento (si tratta di undici milioni di Euro, circa).

Purtroppo la decisione di dichiarare il dissesto non è frutto di scelta discrezionale ma un obbligo vincolante ed ineludibile in presenza dei presupposti prescritti dalla legge.

Va precisato che la situazione economica registra un disavanzo di 14 milioni e settecentomila euro, conseguenza della cancellazione di oltre 17 milioni di residui insussistenti. L’ente non ha colto a pieno infatti l’opportunità, offerta dall’ordinamento nel 2015, del riaccertamento straordinario dei residui che avrebbe consentito un ripiano del disavanzo tecnico in 30 anni che avrebbe evitato la scelta doloroso odierna.

Inoltre, osserva l’Ente, in precedenza non ha posto alcuna resistenza proficua al sistema di calcolo del fondo di solidarietà che ha penalizzato la nostra città, ritenuta ricca, con un prelievo forzoso da parte dello Stato, di ben sei milioni e cinquecentomila euro annui dagli introiti IMU.

Il nostro intervento attuale presso il MEF e le ulteriori pressioni politiche che potremo attuare potranno forse sortire qualche esito favorevole ma intanto oggi la drammatica situazione non lascia spazi ad ottimismo e soprattutto a strade alternative.

L’auspicio è quello di risollevare le sorti della città con la partecipazione di tutte le forze politiche presenti in consiglio, chiamate a percorrere insieme un percorso di risanamento.

**Cons. Calvo:** esprime condivisione per un percorso partecipato di risanamento dell’Ente. Tuttavia non condivide la scelta di dichiarare il dissesto senza aver tentato la strada alternativa di un piano di riequilibrio che eviterebbe alcune conseguenze dannose alla cittadinanza.

Evidenzia come gli organi di controllo, collegio dei revisori dei conti, non abbiano, in precedenza, verificato la consistenza dei residui riaccertati. Non ci sono i tempi per una compiuta riflessione sul tema e invita a rivedere la situazione per tentare il salvataggio dell’Ente.

Dà lettura del documento del quale chiede l’allegazione al verbale odierno.

**Cons. Chigia:** chiede al Cons. Calvo di essere propositivo presentando un piano di rientro.

**Cons. Ferullo** osserva che non può essere addebitata all’attuale maggioranza la conseguenza dell’aumento di tutti i tributi. Nel passato, quando sedeva nei banchi dell’opposizione, non sono state recepite le grida di allarme lanciate. E’ finito il tempo di amministrare senza assunzione di responsabilità.

**Cons. D'Emilio:** ritiene che le speranze che il predissesto possa dare esito favorevole sono totalmente infondate. La precedente Amministrazione non ha saputo cogliere le opportunità contabili offerte dalla norma né ha mai posto correttivi per una razionalizzazione delle spese e una ottimizzazione delle entrate. Sarebbe vano l'accanimento terapeutico invocato da Calvo. La differenza sostanziale tra i due "rimedi" è quella della ricerca delle responsabilità in caso di dissesto.

**Cons. Ricci:** dissente dall'argomentazione del cons. D'Emilio sull'accertamento delle responsabilità conseguenza solo della procedura di dissesto. Ritiene invece perseguibile e opportuna un'azione meno grave e in particolare la procedura del piano di riequilibrio finanziario al fine di evitare il dissesto, *ultima ratio*. Il riequilibrio avrebbe rappresentato anche un segno di vicinanza alla cittadinanza e sarebbe stato un tentativo doveroso. Inoltre, osserva, che sarebbe da chiedersi come mai il fenomeno di criticità finanziaria sia prepotentemente e improvvisamente emerso solo nel corso del 2017 quando in precedenza né i responsabili dei servizi interessati né i revisori dei conti avevano mai evidenziato situazioni critiche tali da portare al *default*. Invita la maggioranza a riflettere sulla soluzione. E' un segno da valutare quello che il Commissario non abbia, malgrado le pressioni avute, proceduto alla dichiarazione di dissesto.

**Ass. Bianchi:** ricorda che da parte dell'opposizione già da tempo veniva chiesta alla precedente amministrazione la dichiarazione di dissesto. La cattiva gestione pregressa non può essere ribaltata sull'attuale maggioranza che si propone di ripulire e bonificare i conti.

**Cons. Settanni:** Il voto relativo al dissesto finanziario è troppo importante perché sia espresso senza che sia data ai cittadini che ci ascoltano una giustificazione della scelta operata. Non risulta peraltro possibile in questa sede relazionare su un'analisi tecnicamente complessa e lunga derivante dall'esame di tutta la documentazione amministrativa prodotta dalla quale, a meno di quanto indicato nella "Relazione sugli squilibri strutturali dell'Ente" dell'8 giugno scorso e delle conclusioni espresse nella "Relazione" del 19 luglio scorso dell'Organo di revisione Contabile che vanno in direzione del dissesto, mentre non è mai emerso un chiaro ed inequivocabile indirizzo verso l'adozione della dichiarazione di dissesto lasciando sempre spazio nei pareri espressi precedentemente dagli stessi revisori dei conti a dubbi ed interpretazioni sia sui numeri in bilancio sia sulla validità delle strade percorribili per consentire all'ente di poter continuare in modo appropriato la propria vita amministrativa.

Persino nella delibera del Commissario Straordinario n. 44 del 7 giugno 2018 avente ad oggetto l'"Approvazione dello schema di rendiconto 2017 e la relazione sulla gestione" il Commissario prefettizio, pur accertando uno squilibrio dell'esercizio finanziario di - 15 milioni di euro dichiara: *"di dare atto che questo ente, sulla base del riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013, risulta NON DEFICITARIO"*.

Ma come ho detto precedentemente, non abbiamo qui il tempo di citare tutta la documentazione da cui emergono tali incongruenze e pur esprimendo il necessario e dovuto apprezzamento alla nuova amministrazione insediatasi ed al Sindaco per l'impegno profuso in questo brevissimo e difficilissimo periodo di tempo per gli accertamenti condotti, le verifiche affidate alla commissione di due *diligence*, i colloqui condotti con i rappresentanti istituzionali competenti dell'Amministrazione finanziaria, di MININTERNO e della Magistratura contabile, constatiamo purtroppo che la maggioranza ha scelto la sua strada, forse senza neanche tentare l'assunzione di una responsabilità di rischio. Siamo qui ora ad esprimere ovviamente un giudizio politico.

E' vero i numeri del debito sono pesanti ma noi ci chiediamo: è possibile che un ente che come certificato dal Commissario Straordinario ha delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa in competenza di oltre 33 milioni di euro non possa perfezionare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale che consenta di riportare i conti in ordine evitando alla sua

comunità la iattura del dissesto attraverso il quale vedremo tutte le famiglie, e soprattutto quelle più bisognose, impoverirsi ulteriormente per l'aggravamento del prelievo fiscale e delle tasse che dovranno con tale procedura di dissesto essere portate alle aliquote massime?

Noi ci chiediamo, ma è possibile che in questo Comune le entrate dovute al mancato rispetto delle norme di legge quali le infrazioni stradali, le infrazioni ambientali e quant'altro possa costituire applicazione di sanzioni amministrative non debba trovare il suo rigore sia nell'espletamento degli organismi preposti che nella procedura di esazione? E altrettanto ci sarebbe anche da dire sulla evasione delle varie tasse comunali (IUC, TARI, Oneri di concessione, passi carrabili) che non ci risulta sia stata perseguita con la dovuta diligenza e solerzia, dal cui efficientamento potrebbero venire risorse all'Amministrazione.

E ci chiediamo ancora se sia possibile operare una necessaria razionalizzazione delle spese e degli sprechi rendendo più efficiente il funzionamento della macchina comunale.

Quindi è questo il punto. Si ha il coraggio di cambiare accettando la strada di una scelta rischiosa che è quella del risanamento e riequilibrio finanziario o invece è preferibile dichiarare il dissesto, scaricando tutto il peso di tale decisione sul capo e nelle tasche dei cittadini e creditori ed avere una nuova facile contabilità con cui ripartire in modo certamente più comodo per chi è chiamato ad amministrare?

E intendiamoci la questione delle responsabilità di chi ha ridotto l'ente in queste condizioni è relativo poiché se, come ci è stato spiegato nella relazione del Sindaco c'è stato un artificioso aumento dei residui attivi per poter avere man libera nella capacità di una spesa che non poteva in realtà essere sostenuta allora, se anche c'è un minimo sospetto di ipotesi di reato l'autorità amministrativa, che il sindaco impersona, può autonomamente investire la magistratura contabile ed ordinaria per valutare se ci sia stato o meno una ipotesi di reato ed aprire una indagine e per far questo non c'è bisogno di una dichiarazione di dissesto.

Da ultimo voglio portare un esempio nella città di Parma: il Commissario Straordinario Mario Ciclosi aveva certificato un debito consolidato di 850 milioni di euro ed il neo Sindaco Pizzarotti non ha dichiarato il dissesto ma ha proceduto al risanamento del bilancio attraverso il riequilibrio e la razionalizzazione.

Questo è ciò che noi intendiamo per coraggio: avere il coraggio di dire ai cittadini "sappiate che la situazione è grave, noi ci assumiamo il rischio e se ce la faremo sarà un bene per tutti, se non ce la faremo potremo dire che la responsabilità è di coloro che ci hanno lasciato questa eredità, ci assumiamo la paternità del non esserci riusciti, ma noi abbiamo fatto di tutto per salvaguardare voi cittadini".

E con questo giudizio che motivo il mio voto di astensione in quanto non condividiamo la strada che la maggioranza ha voluto intraprendere, peraltro già palesata durante la campagna elettorale e non intendo essere complice dell'ulteriore aggravio delle tasse a sfavore dei miei concittadini, anche per la presenza in questa maggioranza di esponenti della precedente amministrazione e pur assicurando il nostro contributo all'attività che questa maggioranza porrà nell'attività di risanamento finanziario. Grazie.

**Il Sindaco**, nell'intervento di replica, precisa che la strada del dissesto è stata tracciata proprio dal Commissario straordinario, come peraltro si evince da alcuni passaggi della relazione tecnica allegata alla deliberazione commissariale. L'Ente non è più in grado di fronteggiare i numerosi crediti di entità milionaria dei fornitori a vario titolo e non può garantire i servizi pubblici essenziali. Certamente la fase successiva che l'Amministrazione dovrà affrontare sarà quella di razionalizzare la spesa con un'azione di *spending review* seria e con una azione di riscossione capillare e puntuale dei cespiti tributari.

**Cons. Casella:** si è perfettamente consapevoli della drammaticità della situazione come rappresentata. Tuttavia suggerisce una modalità diversa di uscire dal problema. Il dissesto sarà gestito da soggetti esterni all'Amministrazione che non avranno alcuna sensibilità umana nei confronti dei cittadini, con applicazione rigida della legge. Perciò non condividiamo la soluzione proposta e auspichiamo una proposta alternativa, già tracciata dalla legge. Poi, osserva, rappresenta per noi un problema anche la presenza, oggi in maggioranza dell'ex delegato al bilancio a cui non potevano sfuggire le criticità della situazione contabile per le quali avrebbe dovuto inoltrare denunce alla procura della Repubblica.

Successivamente, il **Presidente del Consiglio** pone ai voti la proposta di deliberazione; si procede, quindi, alla votazione che, effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, decreta il seguente esito, comunicato formalmente dallo stesso:

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Presenti</b>   | <b>17</b>                                         |
| <b>Votanti</b>    | <b>13</b>                                         |
| <b>Favorevoli</b> | <b>11</b>                                         |
| <b>Astenuti</b>   | <b>4 (Fiorucci, Casella, Settanni e Marongiu)</b> |
| <b>Contrari</b>   | <b>2 (Ricci e Calvo)</b>                          |
| <b>Assenti</b>    | <b>0</b>                                          |

Per effetto della votazione sopra riportata:

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **D E L I B E R A**

**Di approvare** le risultanze dello scrutinio e dei conseguenti effetti, unitamente alla proposta di deliberazione in oggetto, che risulta allegata al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale.

**Infine**, stante l'urgenza a provvedere, con votazione effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, che decreta il seguente esito, comunicato formalmente dal Presidente:

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Presenti</b>   | <b>17</b>                                             |
| <b>Votanti</b>    | <b>12</b>                                             |
| <b>Favorevoli</b> | <b>12</b>                                             |
| <b>Astenuti</b>   | <b>5 (Ricci, Fiorucci, Calvo, Settanni e Casella)</b> |
| <b>Contrari</b>   | <b>0</b>                                              |
| <b>Assenti</b>    | <b>0</b>                                              |

#### **D E L I B E R A**

**Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



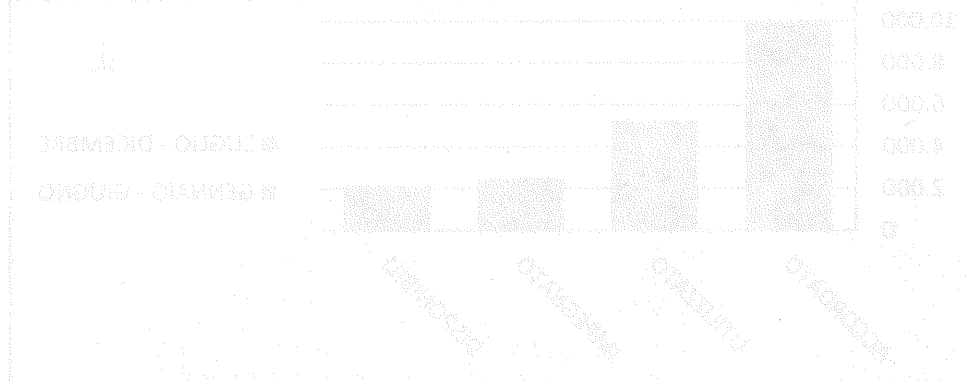


## COMUNE DI SANTA MARINELLA

Città Metropolitana di Roma Capitale

### Situazione Finanziaria del Comune di Santa Marinella all'atto dell'insediamento – Dichiarazione di Dissesto

#### Relazione del Sindaco avv. Pietro Tidei



#### Situazione

#### Azioni intraprese

#### Il meccanismo dei Residui Attivi per elevare la capacità di spesa

#### IMU – Residui Insussistenti

#### TARI – Mancate riscossioni – Residui Inesigibili

#### Debiti con Fornitori

#### Debiti Fuori Bilancio – Ricognizione

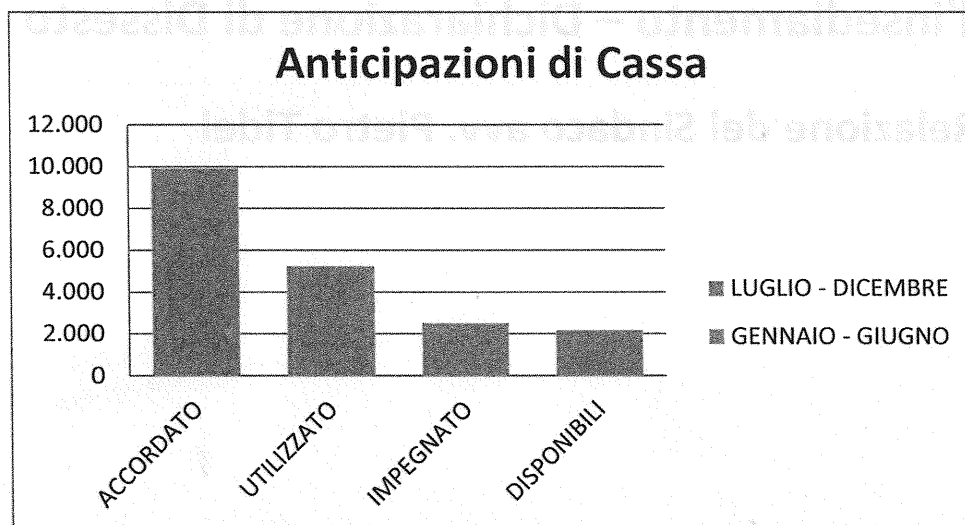
#### Contenzioso

#### Conclusioni

## Situazione

All'atto dell'insediamento della nuova Amministrazione, durante il passaggio di consegne con il Commissario Straordinario sono stato formalmente informato, attraverso l'acclusa **"Relazione sugli squilibri strutturali di bilancio dell'Ente"** della situazione finanziaria dell'Ente, oggetto tempo per tempo anche di diverse relazioni da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del Segretario Generale, del sub Commissario e del Commissario Straordinario medesimo, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti indirizzate al il Prefetto, al Presidente della corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno. La Relazione è stata prodotta a seguito della deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 dell'8 giugno 2018 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2017 e che ha accertato un disavanzo al 31/12/2017 di **14.8 m€**. In essa si evidenziano essenzialmente

- una irrimediabile situazione debitoria relativa a fatture in liquidazione non pagate pari a circa 8,5 m€ con gravi inottemperanze nel garantire la certezza e la tempestività dei pagamenti
- una situazione di cassa compromessa con l'anticipazione straordinaria concessa dal Tesoriere, (oggi estesa fino al 31/12/2018 ai 5/12 delle entrate correnti) quasi interamente utilizzata, su 9.9



m€ accordati residua impegnati 2,5 m€ e disponibili solo 2,2 m€. Nella Relazione si evidenzia "il ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria è sintomo di una sovrastima di accertamenti, unito al difetto di una seria e sistematica attività di

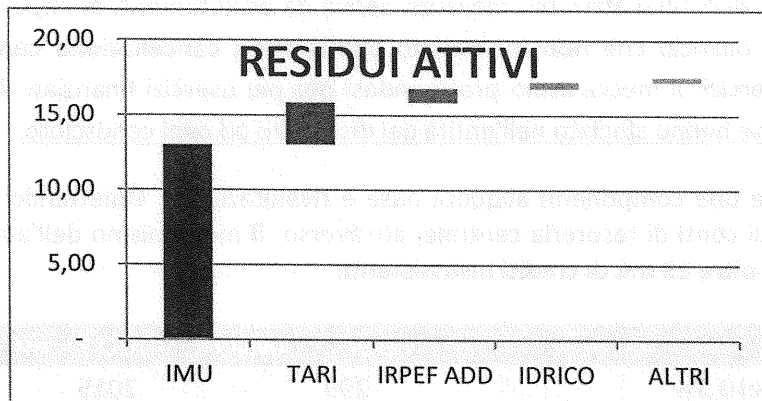
riaccertamento dei residui. Si aggiunga che la sovrastima degli accertamenti e quindi dei residui permette di differire il manifestarsi di strutturali disequilibri, per competenza tra entrate e spese, rinviando tale manifestazioni ad esercizi successivi". La situazione finanziaria dell'Ente emerge nella sua grave interezza allorché, a seguito dell'attività di riaccertamento (delibera del Com. Straordinario n. 38 del 24/05/2018), sono stati cancellati definitivamente euro **17.6 m€ di Residui attivi**.

## Azioni intraprese

Subito concordando sull'ineluttabilità del Dissesto, stante la situazione accertata dal Commissario, non appena insediato ho attivato diverse iniziative muovendomi essenzialmente su due diversi piani di azione:

- **quello Istituzionale** volto a definire il quadro e a valutarne gli immediati sviluppi con la Prefettura ed il Mef per il quale dava subito corso ad incontri con il Ministero dell'interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Prefettura di Roma.
- **quello Gestionale** al fine di chiarire i meccanismi che avevano portato al Dissesto e valutarne i rischi in chiave futura.

## Il meccanismo dei Residui Attivi per elevare la capacità di spesa



Il meccanismo di formazione e accumulo dei Residui attivi è parso subito la lente attraverso la quale bilancio e rendiconto proiettavano una realtà ad uso e consumo del Consiglio comunale e dell'opinione pubblica, ma anche degli organismi di Vigilanza e della Magistratura. Una realtà virtuale molto rassicurante, volutamente rappresentata in modo enfatico, ma completamente scollegata dalla vita finanziaria ed economica dell'Ente.

Una rappresentazione affatto veritiera delle entrate al cui altare venivano sistematicamente sacrificate e gravemente omesse azioni comunemente intraprese dalla generalità degli enti che sarebbero risultate rilevanti e decisive proprio nel caso di S. Marinella:

- 1) approvare nel corso dell'esercizio 2015 un veritiero riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi per poter ripianare il disavanzo derivante in 30 anni nel momento in cui (esercizio 2015) era consentito agli Enti Locali. Tale attività omissiva ha prodotto un doppio danno all'Ente:
  - far crescere a livello esponenziale il disavanzo
  - e non poter più utilizzare i mezzi ordinari previsti dal D.Lgs 267/00 di cui agli articoli 193 (Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio) e 194 (riconoscimento di debiti fuori bilancio).
- 2) intraprendere un'azione per ridurre il prelievo dello Stato sull'IMU oggi insostenibile 6.5 m € l'anno, un dato esorbitante rispetto ad analoghi contesti locali con analoga popolazione e vocazione turistica. Ciò avrebbe richiesto un'azione nei confronti della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno, analogamente a quanto poi intrapreso dal Commissari Straordinario (nota prot. 14099 del 26/04/2018)
- 3) monitorare l'azione della società esattoriale precedentemente incaricata di cui ad oggi il Comune non è in grado di valutare in che termini si sia o meno sviluppata, specie l'ultimo anno in regime di proroga.
- 4) Intervenire sull'aliquota dell'addizionale Irpef inspiegabilmente mantenuta in tutto questo periodo allo 0.2 e allo 0.4 per cento malgrado la situazione delle entrate dell'Ente ne imponesse l'aumento

### RESIDUI ATTIVI

|        |      |    |
|--------|------|----|
| IMU    | 13,0 | m€ |
| TARI   | 2,8  | m€ |
| IRPEF  |      |    |
| ADD    | 0,9  | m€ |
| IDRICO | 0,4  | m€ |
| ALTRI  | 0,3  | m€ |

L'elefantiasi delle entrate generava una capacità di spesa abnorme che si auto alimentava in assoluta assenza di strutture adibite al Controllo di Gestione e dunque alla definizione della congruità degli appalti dei servizi e dei costi in generale, manifestando l'assenza di qualsiasi volontà per ricondurre tutte le spese in generale entro i limiti delle entrate certe e alla giusta dimensione, anche attraverso il confronto con i prezzi standard adottati nella PA.

## IMU – Residui Insussistenti

Gran parte dei Residui , la cui composizione per tributo di provenienza è riepilogata nel seguente schema, era del tutto **insussistente**. L'eliminazione di residui attivi più rilevante deriva da accertamenti di imposte sovrastimate in sede di stanziamento di bilancio che **non ha trovato obbligatoria cancellazione come insussistenza di bilancio nei rispettivi esercizi**: il meccanismo protraendosi per più esercizi finanziari ha generato veri e propri disavanzi nascosti che hanno sfociato nell'entità del disavanzo ad oggi conosciuto.

La parte più rilevante riguarda l'IMU nelle due componenti aliquota base e rivalutazione. Omettendo di riscontrare quanto realmente incassato sui conti di tesoreria centrale, attraverso il meccanismo dell'auto liquidazione si sono mantenuti **in bilancio oltre 13 m€ di crediti insussistenti**.

| ACCERTAMENTO RESIDUI IMU                                       | N.DOC | ANNO RESIDUO | m€ STORNO |
|----------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|
| Proventi IMU per rivalutazione aliquota del 0 3%               | 299   | 2015         | -2,6      |
|                                                                | 235   | 2014         | -1,7      |
|                                                                | 109   | 2013         | -2,2      |
| Imposta Municipale Unica di spettanza Comunale - aliquote base | 254   | 2017         | -4,0      |
|                                                                |       | 2017         | -2,1      |
|                                                                | 118   | 2014         | -0,3      |
|                                                                | 298   | 2015         | -0,1      |

## TARI – Mancate riscossioni – Residui Inesigibili

Estendendo la verifica sui Residui provenienti da Tari, è stata convocata la società attualmente incaricata del servizio esattoriale intervenuta nella persona della Coordinatrice del servizio. Da Lei si è appreso che gli accertamenti e le azioni sui contribuenti tuttora in corso (per un totale di circa 5 m€ di cui 2,7 m€ di IMU e 2,3 m€ di Tari) derivano dall'iniziativa avviata da Municipia all'inizio del suo mandato, azione che ha richiesto un lungo periodo di kick off (sei mesi) per la costruzione delle basi dati, non avendo mai ricevuto ruoli di riscossione dalla precedente concessionaria, che risultava inoperante da circa due anni prima. Altresì nell'azione di riaccertamento sono emersi Residui Tari Inesigibili secondo lo schema qui di seguito riportato

| ANNO   | TARI ACCERTAMENTO RESIDUI TARI                                | INESIGIBILI | N.DOC | K€    |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|
| 2014   | Ruolo TARSU 2014                                              |             | 120   | 489   |
| 2014   | Ruolo SUPPLETIVO TARSU 2010-2011-2012                         |             | 170   | 17    |
| 2015   | Ruolo TARI 2010 (EX ACCERTAMENTO 141/2010)                    |             | 109   | 76    |
| 2015   | APPROVAZIONE RUOLO TARSU ANNO 2011 (EX ACCERTAMENTO 207/2011) |             | 110   | 350   |
| 2015   | RUOLO TARSU ANNO 2012 (EX ACCERTAMENTO 114/2012)              |             | 111   | 185   |
| 2015   | PROVENTI RUOLO TARES (EX ACCERTAMENTO 110/2013)               |             | 112   | 984   |
| 2015   | APPROVAZIONE RUOLO                                            |             | 212   | 898   |
| TOTALE |                                                               |             |       | 2.999 |

In parte si tratta di periodi che risultano ad oggi riaffidati per la riscossione coattiva a Municipia che, limitatamente a questa fattispecie, trovano, quindi, attualmente altra e differente iscrizione in bilancio.

Si noti altresì che **le due poste maggiori** (Ex accertamento 2013 – 984 k€ e Ruolo 2015 - 898 k€) **riguardano mancate riscossioni per i periodi originariamente assegnati alla società precedentemente incaricata**. Ho dato disposizione all'Ufficio di proseguire ancor più analiticamente al riaccertamento TARI, anche al fine di attivare meccanismi di compensazione con contribuenti morosi che dovessero contemporaneamente risultare creditori dell'Ente, prima della effettiva liquidazione di qualsiasi somma. Come pure ho raccomandato una specifica attenzione nell'andamento dell'attività della concessionaria Municipia che, secondo quanto dichiarato dalla Responsabile, impegna attualmente **solo due risorse part time**.



## Debiti con Fornitori

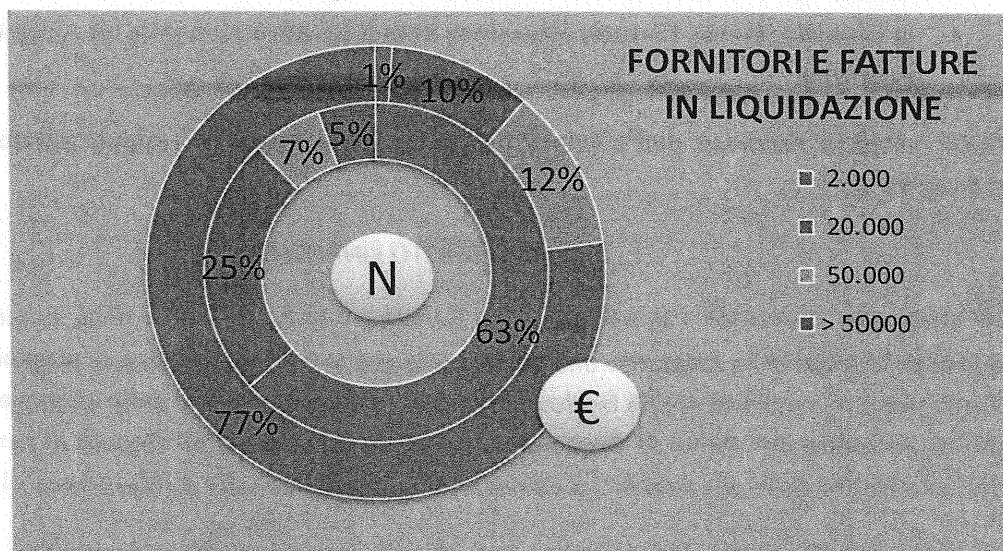
| Da     | A       | €         | % €  | MEDIA   | N Fornitori | % N  |
|--------|---------|-----------|------|---------|-------------|------|
| -      | 2.000   | 108.745   | 1%   | 331     | 329         | 63%  |
| 2.001  | 20.000  | 868.051   | 10%  | 6.729   | 129         | 25%  |
| 20.001 | 50.000  | 992.086   | 11%  | 29.179  | 34          | 7%   |
| oltre  | > 50000 | 6.668.859 | 77%  | 238.174 | 28          | 5%   |
|        |         | 8.637.741 | 100% | 16.611  | 520         | 100% |

Allo stato attuale il Comune presenta **8,6 m€ di debito con 520 fornitori** per fatture in liquidazione alle quali si aggiungono **3 m€ di fatture in lavorazione** presso gli uffici competenti, parte delle quali potrebbe ancora essere respinta o

annullata. Il debito messo in liquidazione è in media di 16,6 K€ a fornitore. In realtà l'11% di questo debito, complessivamente a 977 k€, è in mano ad una platea che racchiude l'88% dei fornitori (458 in tutto con un credito al di sotto di 20 mila per fornitore ovvero in media di 2,1 k€ ciascuno). L'89% del debito, complessivamente 7,6

m€, è riconducibili a soli **62** creditori in tutto, di cui **34** tra i 20 e i 50 mila euro e **28** oltre i 50 k€.

Nell'analisi non si è tenuto conto di eventuali creditori privilegiati, ciò al fine di addivenire ad una previsione sull'importo finale a seguito di transazioni con un più elevato grado di confidenza. La stima attuale, considerato il



profilo del debito, va da un **minimo di 5** ad un **massimo di 8 m€** ottenuto applicando coefficienti diversificati per le varie fasce di importo e considerando anche i circa 3 milioni di fatture non ancora messe in liquidazione.

## Debiti Fuori Bilancio – Ricognizione

Il Segretario Generale ordinava, alla data del 28 giugno, a tutti i Responsabili una completa ricognizione dei Debiti fuori bilancio con l'esplicita richiesta di segnalazione anche in caso negativo. Dalle segnalazioni, (tutte pervenute, ad eccezione di una causa coincidenza del periodo di ferie della Responsabile), sono per lo più legate a decreti ingiuntivi già pervenuti all'ente che non trovano copertura per le sole spese legali e accessorie. Il totale **rilevato ammonta a meno di 100 k€**. Nel prendere atto delle segnalazioni, non si può fare a meno di sottolineare a beneficio del Consiglio che, poiché si tratta di debiti già certificati e esattamente quantificabili, questa è solo la parte già "emersa" dei debiti fuori bilancio e come tale non omettibile, ancorché l'unica ad oggi disponibile.

## Contenzioso

Il valore contenzioso in atto, così come rilevato dal competente Ufficio, risulta ad oggi complessivamente **pari a 6,5 m€**. Si tratta della mera elencazione delle cause affidate a nove studi professionali con una spesa prevista in bilancio di 118 k€.

Quest'ultima è l'unica spesa certa desumibile. Sull'ammontare delle cause in corso, infatti, non è stata applicata nessuna valutazione inerente al rischio né sono disponibili, allo stato attuale, analisi validate sull'opportunità di transare o meno sui singoli procedimenti. Si ritiene pertanto che l'iscrizione in bilancio



della relativa somma appostata a fondo rischi sia avvenuta sulla base di principi meramente contabili e grossolanamente applicati.

## Conclusioni

L'Operazione Verità da me avviata, così come descritta, mostrava che erano ormai irrimediabilmente compromesse sia

- la situazione di cassa, ridotta ad un modesto residuo di anticipazione con un forecast del tutto insufficiente a sostenere le normali spese di gestione e gli oneri contrattuali vigenti nell'ambito dei servizi indispensabili
- la stabilità finanziaria che dopo la necessaria radiazione dai Residui Attivi portava ad un disavanzo di 14,8 m€ e sanciva l'incapacità di far fronte alla massa dei crediti liquidi ed esigibili di terzi ammontante a 8,6 m€ con le modalità di cui art. 193 e 194
- la capacità, stante l'attuale situazione amministrativa-contabile, di continuare ad erogare i servizi essenziali

Viene qui dato riscontro dell'assoluta insistenza delle esigue e residue possibilità per una soluzione alternativa al

### DISSESTO FINANZIARIO,

per altro solo paventate - in via del tutto ipotetica - nella relazione della Commissaria ai Revisori: "lo squilibrio finanziario ha raggiunto una portata tale che sembrano precluse le possibilità di portare il bilancio di previsione in equilibrio anche laddove l'Ente aumentasse le tariffe delle aliquote e dei tributi previste in caso di adozione del piano di riequilibrio, lasciando all'ente ed all'Organo di revisione una valutazione residua a fronte delle più evidenti considerazioni a sostegno della dichiarazione di Dissesto".

Sul piano strettamente procedurale, non si può nemmeno dimenticare che sull'approvazione degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2017 approvati in ultimo con deliberazione consiliare n. 49 del 07/09/2017, con il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario appena insediato, venivano già espresse dai revisori dei Conti forti criticità con particolare riferimento alla ridotta capacità di riscossione dei residui attivi. Basti pensare che su questo atto ci sono stati ben 3 pareri contrari del collegio dei Revisori con verbali n. 32 del 28 luglio 2017, 33 del 16 agosto 2017 e 34 del 5 settembre 2017. Inoltre anche il Segretario Generale dell'ente dott. Caferri formulava in data 25 luglio 2017 un parere con il quale manifestava la necessità di procedere ad una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi addirittura con evidenza di porre particolare attenzione sulla sussistenza di residui attivi per circa 11 milioni di Euro.

Al termine delle verifiche eseguite nel rimettere al Consiglio queste conclusioni per la presa d'atto del Dissesto,

### SEGNALO LA NECESSITA'

di

- sospendere tutti gli impegni di spesa ancora in atto compresi quelli inerenti ai contratti in corso
- valutare analiticamente la loro reale rispondenza alla nuova e mutata condizione di Comune in dissesto e la loro stretta pertinenza alle spese indispensabili attraverso una capillare spending review

- identificare una struttura a cui affidare i compiti proprio del Controllo di Gestione (oggi di fatto del tutto inesistente e solo formalmente attribuita, con dubbia compatibilità, al presidente dell'OIV recentemente dimissionario)
- avviare una rinegoziazione del Contributo di solidarietà a carico dei Comuni storicamente ritenuti virtuosi, partendo dal forte elemento di discontinuità amministrativa-contabile che interviene con il Dissesto e la conseguente nascita del "Nuovo Comune di Santa Marinella"
- approfondire le reali dinamiche di riaccertamento dei tributi messe in atto dal precedente concessionaria
- potenziare l'azione di recupero sui 5 m€ (di cui 2,7 m€ di IMU e 2,3 m€ di Tari) oggi affidati all'attuale concessionario Municipia
- dotare quanto prima la struttura dei Tributi di una cartella del Contribuente che riassume tutti i debiti esistenti con il Comune (esigibili e non)
- considerare la sommaria e grossolana valutazione dei Debiti fuori bilancio fin qui eseguita dagli uffici del tutto provvisoria e soggetta a revisione
- far definire ed adottare criteri di computazione del contenzioso basati su parametri correlati alla valutazione del rischio, anche al fine di giungere ad una calibrata dotazione del fondo di pertinenza previsto in bilancio
- procedere ad una riorganizzazione delle strutture comunali orientandone l'azione agli aspetti economici e finanziari dell'ente e al mantenimento degli equilibri di bilancio, attraverso la costante adozione del criterio di costi/benefici, con l'introduzione di una nuova pianta organica, finalizzata alla valorizzazione e alla responsabilizzazione delle risorse umane, che meglio identifichi le singole responsabilità economiche, oltre che giuridiche, e minimizzi la distanza tra livello proponente e livello decisionale

ed infine

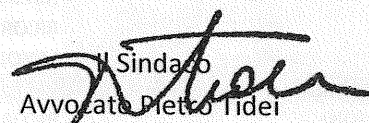
#### AUSPICO

che queste stesse considerazioni siano un primo punto di ripartenza per la nuova Amministrazione che, se oggi ha l'obbligo e la responsabilità nei confronti della Città nel prendere atto della situazione finanziaria ereditata **DICHIARANDO IL DISSESTO FINANZIARIO**, potrà domani trovare, in questa stessa Relazione, redatta in ossequio al principio di trasparenza "delle decisioni di entrata e di spesa" e nel limitato tempo concesso, i primi utili elementi per attuare tutti insieme una *exit strategy* pienamente credibile che riporti la situazione "in bonis", attraverso un percorso sostenibile, solidale e al tempo stesso il più breve possibile.

Santa Marinella 23 luglio 2018



Il Sindaco  
Avvocato Pietro Tidel



all.ti

Relazione sugli squilibri strutturali di bilancio dell'Ente

Mail inviata il 28 giugno indirizzata a tutti i responsabili per la ricognizione dei debiti fuori bilancio

Elenco dei Contenziosi in atto

| LEGALE                                  | OGGETTO CAUSA                                                                                                                                     | SPESA IMPEGNATA | VALORE CAUSA     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| - MATTEO VALENTE STUDIO AOR             | RICORSO CONSIGLIO DI STATO - SOC. AP<br>SYSTEM SRL - avverso sentenza TAR Lazio n.<br>11410/2017 - gara informatica WE-COM)                       | 3.000           |                  |
| <b>MATTEO VALENTE STUDIO AOR Totale</b> |                                                                                                                                                   | <b>3.000</b>    |                  |
| - SEBASTIANO DE FEUDIS                  | PROCEDIMENTO PENALE ECOLOGIA VITERBO                                                                                                              | 1.094           |                  |
| <b>SEBASTIANO DE FEUDIS Totale</b>      |                                                                                                                                                   | <b>1.094</b>    |                  |
| - IZZO                                  | RICORSO TAR LAZIO - SIG.<br>GIANBERNARDO BENIGNI - Richiesta<br>annullamento nota prot 39196 del 2017 -<br>Piano di lottizzazione Loc. Perazzeta. | 3.000           |                  |
|                                         | RICORSO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SOC.<br>FINCOL                                                                                                 | 3.806           | 216.000          |
| <b>IZZO Totale</b>                      |                                                                                                                                                   | <b>6.806</b>    | <b>216.000</b>   |
| - DI GIROLAMO                           | ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO SIGG. PONTECC                                                                                                        | 3.806           |                  |
|                                         | RICORSO AVANTI TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA                                                                                                         | 10.150          | 251.007          |
|                                         | RICORSO CORTE DI APPELLO AVVERSO SENTEN                                                                                                           | 10.097          | 213.616          |
|                                         | RICORSO TAR LAZIO SOC. I.I.C. - IMPALA - ACCE                                                                                                     | 8.882           | 4.500.000        |
|                                         | RICORSO TAR LAZIO UNIONE SPORTIVA SANTA                                                                                                           | 6.344           | 122.000          |
| <b>DI GIROLAMO Totale</b>               |                                                                                                                                                   | <b>39.280</b>   | <b>5.086.623</b> |
| - MARCHIONNI                            | RICORSO AVANTI TRIBUNALE DELLE ACQUE<br>PUBBLICHE COMPARSA DI RIASSUNZIONE<br>MASCOTTA FERDINANDO                                                 | 2.500           | 260.000          |
|                                         | RICORSO TAR LAZIO SIG. CITTADINI ANDREA<br>PER ANNULLAMENTO DETERMINA 135/2017<br>DEL SERVIZIO VIII E RISARCIMENTO DANNI                          | 3.806           |                  |
|                                         | RICORSO TAR MARCO MEI                                                                                                                             | 3.000           |                  |
|                                         | RICORSO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA<br>PROMOSSO DA IMPREGETAL PER<br>RISOLUZIONE CONTRATTUALE                                                      | 10.321          | 253.305          |
|                                         | RICORSO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SOC.<br>COOPERATE RISARCIMENTO DANNI PER<br>ESONDAZIONE TOMBINI                                                | 6.269           | 129.511          |
| <b>MARCHIONNI Totale</b>                |                                                                                                                                                   | <b>25.896</b>   | <b>642.816</b>   |
| - ASCIANO                               | RICORSO CONSIGLIO DI STATO PANDA<br>CATERING                                                                                                      | 2.538           |                  |
|                                         | RICORSO PANDA CATERING 2°tar lazio                                                                                                                | 3.000           |                  |
|                                         | RICORSO TAR GARA PERLA DEL TIRRENO                                                                                                                | 3.000           |                  |
|                                         | RICORSO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA<br>CRABA RAFFAELLA                                                                                             | 4.377           | 45.000           |
| <b>ASCIANO Totale</b>                   |                                                                                                                                                   | <b>12.915</b>   | <b>45.000</b>    |
| - COLUCCI                               | ATTO DI CITAZIONE AVANTI TRIBUNALE DI<br>CIVITAVECCHIA PROMOSSO DA MACCHERONI<br>SARA PER RISARCIMENTO DANNI                                      | 3.458           | 74.047           |
|                                         | ATTO DI CITAZIONE CUBEDDU                                                                                                                         |                 | 35.000           |
|                                         | ESTENSIONE INCARICO PER RILASCIO<br>IMMOBILE POPOLARE SANTA SEVERA EREDI<br>MARANO                                                                | 2.238           |                  |
|                                         | RICORSO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZ.<br>LAVORO EREDI BIASETTI DI LUZIO                                                                         | 3.172           | 100.000          |
| <b>COLUCCI Totale</b>                   |                                                                                                                                                   | <b>8.868</b>    | <b>209.047</b>   |
| - TAGLIONI                              | RICORSO CONSIGLIO DI STATO TRAFFITEK                                                                                                              | 3.806           |                  |
|                                         | RICORSO TAR LAZIO TRAFFITEK PHOTORED                                                                                                              | 3.000           |                  |
|                                         | RICORSO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA<br>MONTEFIORE ALESSIA                                                                                          | 3.000           | 70.200           |
| <b>TAGLIONI Totale</b>                  |                                                                                                                                                   | <b>9.806</b>    | <b>70.200</b>    |
| - GUERRI                                | RICORSO IN CASSAZIONE CON ISTANZA DI<br>SOSPENSIVA A SENTENZA N. 351/2017 DELLA<br>CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZ LAVORO -                          | 11.139          | 250.000          |
| <b>GUERRI Totale</b>                    |                                                                                                                                                   | <b>11.139</b>   | <b>250.000</b>   |
| <b>Totale complessivo</b>               |                                                                                                                                                   | <b>118.805</b>  | <b>6.519.686</b> |

### Appunti sulla situazione finanziaria

Con delibera del commissario prefettizio n. 16 del 18/06/2018 stato approvato il rendiconto 2017 che presenta un disavanzo di 14.755.750,32 euro.

Tra i residui attivi eliminati ricoprono un ruolo fondamentale quelli inerenti l'IMU, l'addizionale comunale all'Irpef, la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed i canoni patrimoniali concessori non ricognitori, relativi alle annualità 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, che sono stati eliminati per la parte non rispondente ai principi di veridicità ed attendibilità di cui all'articolo 162 del TUEL nonché ai principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il bilancio di previsione 2018-2020 non è stato approvato in quanto lo schema di bilancio presentato dal responsabile del servizio finanziario con nota prot. 19263 del 07/06/2018 e recepito dal commissario con delibera 17 del 08/06/2018 non rispetta il pareggio finanziario complessivo ed in particolare il pareggio di parte corrente. Il termine per è scaduto il 31 marzo 2018 e, pertanto, ci troviamo in gestione provvisoria per cui in base all'articolo 163 comma 2 possiamo soltanto assumere obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente previste per legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Il che significa, ad esempio, non poter assegnare contributi neanche sul sociale e non poter proceder ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo

La mancata approvazione del bilancio comporta ai sensi dell'articolo 141 del TUEL lo scioglimento del consiglio comunale. L'art. 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002 n.13, convertito in legge 24 aprile 2002 n.75, stabilisce infatti che quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni, per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio".

La dichiarazione di dissesto sospenderebbe i termini per l'approvazione del bilancio di previsione e permetterebbe all'ente, sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate.

Dalla data di dichiarazione di dissesto si bloccano (articolo 248 comma 2) le azioni esecutive nei confronti dell'ente ed i debiti non producono più interessi.

Siamo stati al Ministero dell'Interno sia al Ministero delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato per richiedere la revisione della metodologia di riparto del Fondo di solidarietà comunale. Nei prossimi giorni ci recheremo al Dipartimento delle Finanze dello stesso Ministero per approfondire la questione.

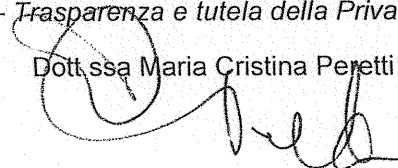
Perdurante deficit di cassa, sovente al massimo dell'anticipazione di tesoreria concessa, che non consente l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

Santa Marinella, 23 luglio 2018

Il Responsabile del Settore IV "

*"Programmazione economico finanziaria – Società  
partecipate e Farmacie comunali – Innovazione tecnologica  
– Trasparenza e tutela della Privacy"*

Dott.ssa Maria Cristina Peretti









**COMUNE DI SANTA MARINELLA**  
**Città Metropolitana di Roma Capitale**

**AL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**DOTT.SSA ENZA CAPOREALE**

**SEDE**

**Oggetto: Relazione sugli squilibri strutturali di bilancio dell'Ente.**

Si premette che l'Ente è stato sciolto con il DPR 8.1.2018 con contestuale nomina del Commissario Straordinario e che sin dall'insediamento della gestione commissariale è stato dato impulso al Servizio finanziario del Comune affinché si procedesse ad una attenta e puntuale verifica della situazione economico finanziaria anche in considerazione delle criticità emerse in sede di verifica degli equilibri di bilancio 2017 e relativi provvedimenti di salvaguardia (delibera C.C. n. 49 del 7.9.2017)

All'esito dell'attività svolta, a cui gli scriventi hanno partecipato per le rispettive competenze, si produce la presente relazione che intende fornire una descrizione della situazione finanziaria dell'Ente dopo l'invio da parte del Responsabile del Servizio Finanziario della nota prot.19263 del 07 giugno 2018 di presentazione dello schema di bilancio di previsione 2018/2020 in squilibrio finanziario di parte corrente, qui allegata, e successivamente alla deliberazione del Commissario Straordinario n.16 dell' 8 giugno 2018 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2017, accertando un disavanzo di 14.775.750,32 euro.

In ordine ai fattori di squilibrio del bilancio di previsione 2018/20 si rinvia integralmente alla nota sopra richiamata, ribadendo l'irrimediabilità di un equilibrio finanziario, in particolare di parte corrente, a fronte di previsioni di spesa e di entrata aderenti ai principi di veridicità, attendibilità e coerenza del bilancio.

La ricostruzione documentale delle evidenze sulle criticità economico-finanziarie dell'Ente può trovare inizio con la nota del 24.05.2017 con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario dott. D'Este Orioles ha presentato al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione una relazione sullo stato economico finanziario del Comune dalla quale emergeva una situazione di cassa con anticipazione attivata ai limiti di legge e una altrettanto critica gestione delle riscossioni

*[Handwritten signature]*

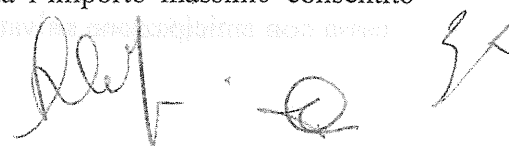
dei crediti iscritti in bilancio, proponendo all'Organo di indirizzo politico l'adozione di apposite iniziative atte a scongiurare un mancato raggiungimento "in un futuro non molto lontano" degli equilibri gestionali e di cassa.

Le criticità connesse alla situazione di cassa dell'Ente, così come evidenziate nella citata nota del 24.05.2017, venivano più volte richiamate nei pareri ripetutamente resi dal Collegio dei Revisori in ordine alla proposta di salvaguardia degli equilibri di bilancio (verbali nn. 32 del 28 luglio 2017, 33 del 16 agosto 2017 e 34 del 5 settembre 2017), con particolare riferimento alla ridotta capacità di riscossione dei residui attivi.

Ciononostante, con parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dott. Cari, la deliberazione di salvaguardia veniva approvata con atto consiliare n.49 del 7.9.2017 ; il parere reso dal responsabile del Servizio Finanziario contrastava la ricostruzione operata dall'Organo di revisione con la considerazione dell'inappropriatezza del riferimento addotto dal Collegio allo squilibrio di cassa nell'ambito della fase di verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 194 del Tuel. E' da registrarsi, nell'ambito dei pareri resi sulla più volte riproposta deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, quello a firma del Segretario dell'Ente, dott. Caferri, formulato in data 25.07.2017, con il quale si invocava opportunamente una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, segnalando la necessità di porre particolare attenzione sulla sussistenza di residui attivi per circa 11 milioni di euro. Tale nota, se pur non arricchita da opportuni riferimenti ai risultati contabili di gestione, apriva uno squarcio sull'effettiva attività di riaccertamento straordinario/ordinario sin a quel punto condotta e sulla creazione di conseguenza di veri e propri disavanzi occulti determinati dalla mancata effettuazione di un'"operazione verità" sui residui (cfr. risultato d'amministrazione al 1 gennaio 2015 a seguito del riaccertamento straordinario e riaccertamenti ordinari al 31.12.2015 e 31.12.2016).

Il complesso delle criticità finanziarie evidenziate da più parti non ha trovato soluzione con le misure di risanamento proposte nella citata relazione del 24.05.2017 la cui attuazione è stata preclusa per la difficoltà via via crescente in cui è venuto a trovarsi l'Ente ingessato da crediti di difficile o impossibile riscossione cui, di contro, trovano speculare corrispondenza creditori con obbligazioni giuridiche perfezionate.

La criticità della situazione di cassa portata all'evidenza nel 2017 non è migliorata nel corso dell'esercizio 2018, nonostante l'azione di recupero dell'evasione, già iniziata con il concessionario Municipia SPA a partire dal 2016. Il Tesoriere ha concesso quasi interamente l'importo accordato ( euro 7.739.776,63 su euro 9.911.516,00 accordati, di cui 5.231.854,18 utilizzati, € 2.171.739,37 disponibili ed il resto vincolati ai sensi dell'articolo 195 del TUEL). A tale riguardo, occorre rilevare che l'ammontare dell'anticipazione accordata rappresenta l'importo massimo consentito



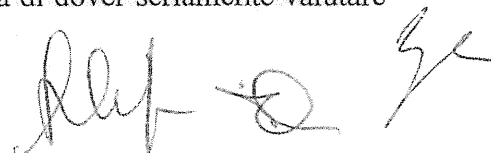
dalla legge, pari ai 5/12 delle entrate correnti. Tale limite è stato prorogato dall'articolo 1, comma 618, della legge di bilancio 2018 fino al 31 dicembre 2018. Ne deriva, che dal 01/01/2019 ritornerà in vigore il limite previsto dall'art. 222 del TUEL pari a 3/12 delle entrate correnti. Pertanto, qualora non venga prevista una ulteriore proroga per l'innalzamento del limite anzidetto, dal 01/01/2019 il Comune sarà chiamato a rientrare dall'anticipazione concessa per un importo pari a circa € 3.964.606,40. Conseguentemente, è necessario, in via prudenziale, avviare sin da subito un percorso di rientro dall'anticipazione di tesoreria al fine di essere in condizione di restituire almeno l'incremento dei 2/5 dell'anticipazione stessa.

Siffatte criticità di cassa sono confermate dal pagamento tardivo dei fornitori. Dall'analisi dei dati immediatamente disponibili sulle procedure contabili in uso, nonché dalla verifica straordinaria di cassa alla data del 12 dicembre 2017 e delle successive verifiche trimestrali, emerge una preoccupante situazione di liquidità che continua a perdurare considerato che, ancora oggi, risulta una situazione debitoria relativa a fatture non pagate pari ad € 7.823.969,25.. I ritardi nei pagamenti ai fornitori hanno determinato un crescente numero di decreti ingiuntivi esecutivi ammontanti ad € 572.399,15, di cui pagati € 209.107,82.

L'Ente inoltre non ha rispettato l'obbligo di legge di attuare in concreto, dal punto di vista gestionale, misure efficaci rivolte a garantire la tempestività dei pagamenti (art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009) e finalizzate a evitare la formazione di situazioni debitorie, sebbene la esposta situazione di *deficit* strutturale di cassa evidenzia una condizione sistematica di ritardo nei pagamenti per forniture e appalti. Nella sostanza, l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009 n. 102 non ha trovato puntuale attuazione. La normativa in argomento è finalizzata ad ottimizzare le risorse a disposizione e, quindi, a prevenire il formarsi (ovvero il perpetuarsi) di nuove situazioni debitorie, nonché ad eliminare le passività pregresse, talora anche molto remote e suscettibili di produrre ulteriori oneri per spese di giudizio, interessi e quant'altro. A tal fine, è previsto che ciascun funzionario, prima di adottare provvedimenti comportanti spese per l'Ente, abbia l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il sistematico ricorso ad anticipazioni di tesoreria può essere pertanto sintomo di una tralattanza sovrastima di accertamenti, unita al difetto di una seria e sistematica attività di riaccertamento dei residui. Si aggiunga che la sovrastima degli accertamenti e quindi dei residui permette di differire il manifestarsi di strutturali disequilibri, per competenza, tra entrate e spese, rinviando tale manifestazione ad esercizi successivi.

E proprio dalla sovrastima degli accertamenti e dalla necessità di dover seriamente valutare



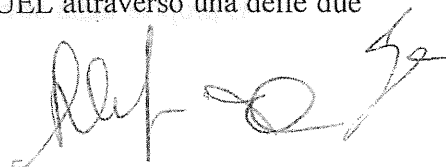


la sussistenza e l'esigibilità dei residui attivi presenti in bilancio che si addivene al risultato d'amministrazione 2017. Esso è chiaramente il frutto dell'attività di riaccertamento dei residui attivi; difatti l'attendibilità del risultato di amministrazione dipende fondamentalmente dalla qualità della attività di riaccertamento condotta in occasione dell'approvazione del rendiconto: la presenza di residui attivi vetusti e/o di dubbia esigibilità rende automaticamente inattendibile il risultato di amministrazione, mentre la presenza di accertamenti non rispettosi dell'art.179 del D.Lgs. 267/2000 determina residui attivi insussistenti. Pertanto con l'adozione della deliberazione n. 38 del 24/05/2018 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017, attestato da ciascun responsabile e coordinato dal responsabile del Servizio Finanziario, con il quale sono stati cancellati definitivamente € 17.635.520,08 di residui attivi in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate.

Tra i residui attivi eliminati ricoprono un ruolo fondamentale quelli inerenti l'IMU, l'addizionale comunale all'Irpef, la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed i canoni patrimoniali concessori non ricognitori e relativi alle annualità 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, che sono stati cancellati per insussistenza in quanto privi di idoneo titolo giuridico.

L'operazione di trasparenza sullo stock di residui attivi e passivi è stata resa viepiù necessaria dal momento che l'evento "non frazionabile e non ripetibile" costituito dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato dagli enti locali in occasione del passaggio alla nuova contabilità armonizzata e che il comune di Santa Marinella ha approvato con deliberazione G.C. n. 74 del 18.05.2015 non ha purtroppo rappresentato l'occasione per fare chiarezza sull'entità dei residui attivi, limitandosi ad una valutazione parziale delle condizioni di sussistenza e del rischio di inesigibilità dei crediti; tale risultato non ha prodotto quel "maggior disavanzo" che il D.Lgs n. 118/2011 e il D.M. 2 aprile 2015 consentivano di ripianare in quote costanti per 30 annualità. Né d'altra parte è stato possibile utilizzare l'art. 1, comma 848, della legge di bilancio per il 2018 che ha previsto la possibilità di una riapertura del riaccertamento straordinario nell'ipotesi in cui i Comuni non abbiano effettuato il riaccertamento straordinario e per i Comuni che, a seguito del riaccertamento straordinario effettuato, sono stati destinatari di rilievi da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune di Santa Marinella non rientra nelle ipotesi previste dal legislatore e la normativa non contempla la diversa ipotesi di una riproposizione/ rettifica dell'iniziale riaccertamento straordinario in sede di autotutela (cfr. Corte dei Conti Puglia n. 44/2018).

La situazione finanziaria dell'Ente sopra descritta di fatto determina la necessità di adottare le misure previste dal titolo VIII "enti locali deficitari o dissestati" del TUEL attraverso una delle due



procedure straordinarie di risanamento ivi previste, vale a dire il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ed il dissesto.

Tra le due procedure straordinarie esiste, infatti, una sostanziale comunità di presupposto, ovvero la sussistenza di *“squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate”*.

In entrambi i casi, lo squilibrio strutturale deve avere una dimensione quantitativa tale da provocare il dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e ss.. Come chiarito dalla deliberazione n. 2/AUT/2012/QMIG del 26 gennaio 2012, alla base della procedura di riequilibrio, come del dissesto, vi è di norma una situazione di illiquidità che impedisce il regolare adempimento delle obbligazioni e che spesso evidenzia una sovrastima dell'attivo con crediti di dubbia esazione e/o di inconsistente titolo.

In proposito, giova precisare che l'art. 244, comma 1, TUEL stabilisce che *«si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste»*. Lo stato di dissesto si configura pertanto ogniqualvolta l'ente non sia in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili (c.d. incapacità funzionale) ovvero quando esistono nei confronti dell'ente stesso crediti liquidi ed esigibili di terzi rispetto ai quali l'ente medesimo non possa validamente far fronte attraverso provvedimenti di riequilibrio o di riconoscimento di debiti fuori bilancio (c.d. insolvenza). *“...Il grave stato di insolvenza dell'ente, ulteriore condizione richiesta alternativamente dall'art. 244 TUEL. L'avverbio “validamente” deve intendersi riferito al rispetto formale dei limiti normativi previsti dagli articoli 193 e 194 TUEL, con particolare riguardo alle fonti di finanziamento dei debiti fuori bilancio, alle tipologie di debito riconoscibili, al numero massimo di annualità entro cui è consentito rateizzare le passività. Inoltre, l'art. 244 TUEL richiede non solo la capacità dell'ente di adempiere alle obbligazioni assunte nei tempi contrattualmente previsti, e comunque compatibili con le pretese creditorie (“validamente” nel senso di “utilmente”), ma anche una modalità di adempimento tale da non pregiudicare l'affidamento dei terzi nella solvibilità dell'ente stesso, e cioè attraverso l'utilizzo di mezzi ordinari di pagamento. Ne consegue che la valutazione di grave insolvenza postula un giudizio di sostenibilità finanziaria delle passività, alla luce delle reali capacità dell'amministrazione di ripristinare legittimamente gli equilibri di bilancio....”*(Sez. Controllo Campania n. 182/2014)

Tale valutazione, del resto, deve essere svolta in concreto in relazione alla specifica situazione

finanziaria dell'ente quale emerge dai documenti contabili, anche attraverso il ricorso a particolari indici sintomatici della condizione di insolvenza irrecuperabile e quindi di dissesto dell'ente (cfr. Corte conti, SRC Piemonte, deliberazione n. 260/2012/PRSE e SRC Sicilia, deliberazione n. 359/2012/PRSP).

Detti indici sintomatici, come precisato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 2/2012/AUT) possono essere individuati, in particolare, nel ricorrere delle seguenti condizioni:

- squilibrio nella gestione dei residui;
- mantenimento in bilancio di residui attivi sopravvalutati, risalenti ed inesigibili;
- crisi irreversibile di liquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria;
- ingenti debiti fuori bilancio;
- sopravvalutazione di entrate e sottovalutazione di spese.

Una speciale attenzione deve essere riservata soprattutto, come confermato dalla stessa Sezione delle Autonomie, *«alla condizione di grave carenza di liquidità, alla quale l'ente non riesce a rimediare con gli strumenti di regolazione del bilancio di competenza in quanto tale condizione si consolida e diventa strutturale nella prospettiva triennale, tramutandosi in insolvenza»*.

In sostanza, il dissesto costituisce l'istituto giuridico che, attraverso la procedura prevista dagli articoli 244 e ss. TUEL, consente agli enti in gravi difficoltà finanziarie di ripristinare gli equilibri di bilancio e garantire il regolare espletamento delle proprie funzioni fondamentali, assicurando al contempo la tutela di interessi primari relativi al buon andamento e alla continuità dell'azione amministrativa, nonché al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni. In presenza dei predetti presupposti, previsti dalla legge, l'Ente locale è tenuto all'auto-dichiarazione di dissesto (art. 246 TUEL), non essendo la stessa alternativa alla procedura di riequilibrio finanziaria pluriennale e frutto di una scelta discrezionale, anche al fine di evitare un ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria (cfr. SRC Piemonte, deliberazione n. 260/2012/PRSE; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16 gennaio 2012, n. 143; SRC Campania n. 1/2014/PRSP; SRC Calabria n. 2/2014/PRSP).

L'altra procedura di risanamento prevista dal legislatore è il ricorso alla procedura di riequilibrio che è consentita ex art. 243-bis del TUEL agli enti nei quali *“sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate”*. Il nuovo istituto rappresenta una fattispecie intermedia alle ipotesi di legge già previste dagli artt. 242 (enti strutturalmente deficitari) e 244 (enti in stato di dissesto) e si inserisce nell'organico contesto

regolato dal TUEL che prevede, gradatamente, diverse procedure per differenti livelli di precarietà di bilancio (dalla presenza di squilibri che richiedono l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 193 del TUEL, alle condizioni di deficitarietà strutturale, con le correlate forme di controllo apprestate dagli artt. 242 e 243 del TUEL, sino ad approdare al dissesto finanziario, ai sensi ai sensi degli artt. 244 e ss., dissesto autoconclamabile ex art. 246 TUEL ovvero etero-accertabile dalla Corte dei conti con la procedura di cui all'art. 6, comma 2, del Dlgs. 149/2011).

“L'adesione alla procedura di cui all'art. 243-bis TUEL rappresenta, diversamente, un rimedio idoneo in un'ottica preventiva, ad impedire che lo squilibrio strutturale rilevato evolva nella più grave situazione di conclamato dissesto e soltanto laddove sussista una possibilità di risanamento (da valutare in un'ottica prognostica) ma non può essere inteso (laddove tali circostanze non sussistano) al fine di evitare la deliberazione di cui all'art. 246 TUEL e le relative conseguenze di legge. Il ricorso alla procedura di riequilibrio e la dichiarazione di dissesto, dunque, non sono due atti alternativi discrezionalmente perseguibili dall'Ente, in quanto, in termini di legalità finanziaria, si basano su diversi presupposti e prospettive.” (Sez. Controllo Campania n. 182/2014)

Una diversa interpretazione, volta ad attribuire alla delibera di adozione del piano di riequilibrio pluriennale il significato di rimedio sostitutivo o alternativo all'obbligatoria delibera di dichiarazione di dissesto finanziario ex art. 244 TUEL, sarebbe irragionevole perché consentirebbe agli amministratori e agli organi di controllo responsabili o corresponsabili della situazione di degrado finanziario dell'Ente di aggirare la dichiarazione di dissesto e di sottrarsi alla responsabilità personale comminata dall'art. 6 Dlgs. n. 149/2011 e dall'art. 248 TUEL laddove, *ex adverso*, nessuna sanzione è prevista in caso di procedura di riequilibrio (cfr. Sezione regionale di controllo per la Calabria n. 2/2014/PRSP e n. 11/2014/PRSP).

Si rammenta, ad ogni buon fine, che lo stato di dissesto finanziario si configura ex art. 244 TUEL se *“l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili”* (c.d. dissesto per ragioni funzionali) ovvero esistano *“nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste”* (c.d. dissesto per ragioni finanziarie)” (Sezione regionale di controllo per la Calabria n. 11/2014/PRSP). Tale condizione è oggetto di un accertamento tecnico dovuto ed è di per sé incompatibile con la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che presuppone – sia pure nei tempi dilatati previsti dalla legge rispetto agli artt. 193e s. TUEL – la ragionevole possibilità e capacità dell'ente di riequilibrare il proprio bilancio, mediante l'individuazione di adeguate misure di ripristino. Ove se ne realizzino i presupposti, la dichiarazione di dissesto è atto dovuto, anche al fine di evitare un

ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria (SRC Piemonte, deliberazione n. 260/2012/PRSE; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16 gennaio 2012, n. 143; SRC Campania n. 1/2014/PRSP; SRC Calabria n. 2/2014/PRSP).

Tanto premesso e richiamati integralmente tutte le autorevoli considerazioni svolte dalle Sezioni regionali di controllo e dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, occorre evidenziare, nel caso del Comune di Santa Marinella, la difficoltà di percorrere la procedura di risanamento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (cosiddetto predissesto) per il mancato raggiungimento degli equilibri finanziari nel bilancio 2018/2020. Tale squilibrio è di portata tale che sembrano precluse le possibilità di portare in equilibrio il bilancio di previsione anche laddove l'Ente aumentasse, come in tal caso previsto, le aliquote e le tariffe dei tributi; difatti la leva principale sull'entrata di cui dispone il Comune sarebbe rappresentata sostanzialmente dall'addizionale comunale Irpef che passando dallo 0,2 allo 0,8% garantirebbe al Titolo I dell'entrata una risorsa annua ulteriore di circa 1 milione di euro; tale risorsa, pur rilevante, non consentirebbe di porre rimedio ad uno squilibrio di gran lunga superiore. D'altronde l'adesione alla procedura di riequilibrio non consente di per sé di trovare risorse utili all'equilibrio della parte corrente del bilancio in quanto, pur accedendo al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUEL e pur volendo attivare tale fondo secondo le modalità previste dall'art. 43 del D.L. n. 133/2014, l'eventuale finanziamento potrebbe coprire solo le quota di massa passiva da ripianare nell'arco di durata del piano di riequilibrio.

Per le motivazioni su esposte e, soprattutto, per quanto attiene al mancato raggiungimento dell'equilibrio del bilancio di competenza, gli scriventi ritengono che debbano essere valutate dall'Organo di Revisione le eventuali residue possibilità di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale a fronte delle più evidenti considerazioni a sostegno della dichiarazione di dissesto finanziario.

Si rimette pertanto la presente relazione al Commissario Straordinario per le valutazioni e gli adempimenti conseguenti, con i poteri conferiti agli organi di indirizzo politico dell'Ente.

Santa Marinella, 8 giugno 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Cristina Peretti

Il segretario generale

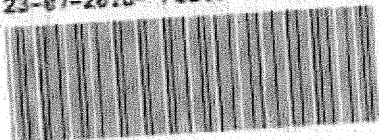
Dott.ssa Luisa Carmen G. Cogliandro

Il Sub Commissario

Dott. Carlo Russo



COMUNE DI SANTA MARINELLA  
Prot. 00025124  
23-07-2018- Posta in ARRIVO



AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE

AL SIG. SINDACO

AL SEGRETARIO GENERALE

AL COLLEGIO DI REVISIONE CONTABILE

Oggetto Richiesta urgente di informazioni e di acquisizione dei dati relativi alla fiscalità locale negli anni 2011-2017 - Accertamento delle reali condizioni di equilibrio economico finanziario di parte corrente - Accertamento delle reali condizioni dell'equilibrio generale - valutazioni di genere e parificazione del collegio di revisione contabile - **Questione pregiudiziale al punto integrativo all'odg. sul dissesto finanziario - Articoli 12, comma 3, 21, 31 e ss., 46 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.**

A seguito di approvazione del rendiconto di gestione anno 2017 da parte del Commissario straordinario, com'è noto, è emerso un disavanzo di amministrazione strutturale per effetto della presenza di residui attivi ritenuti "insussistenti" maturati a tutto il 31.12.2017, residui non più in grado di garantire il rispetto degli equilibri generali di bilancio, presumendosi la necessità di adottare le misure di cui all'art. 243 bis o del successivo art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in tema di piano di riequilibrio pluriennale o dissesto finanziario.

Quanto sopra non appare comprensibile, risultando, anzi, del tutto contraddittorio, alla luce della revisione dei residui attivi e passivi certificati dal collegio di revisione negli ultimi 5 anni, con particolare attenzione alla dinamica della revisione straordinaria in sede di armonizzazione ed alla mancata costituzione di un "disavanzo tecnico" adeguato alla costituzione di un fondo crediti dubbia esigibilità parte residui, ove ritenuti insussistenti per effetto di una massa critica di residui attiva, derivante, peraltro, dalla mancata riscossione di tributi locali la cui annualità di competenza sarebbe ancora da accertare.

Non ritenendosi tutto quanto letto ed esposto coerente con i rendiconti di gestione approvati negli ultimi 5 anni, in quanto, in caso contrario, il Consiglio Comunale sarebbe stato indotto in errore proprio dagli stessi organi di controllo di revisione contabile, investiti dello specifico compito di attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché dai Responsabili dei Servizi che, in fase propedeutica all'approvazione di ogni rendiconto, sono infatti tenuti all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi dovendone valutare la sussistenza caso per caso.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del vigente regolamento sul Consiglio comunale, **SI RICHIEDONO CON URGENZA LE SEGUENTI INFORMAZIONI ED ACQUISIZIONI DI ATTI CHE RISULTANO INDISPENABILI PER POTER DISCUTERE E PORRE IN VOTAZIONE l'argomento integrativo dell'odierno ordine del giorno:**

- a) Relazione dell'ufficio tributi relativa alle annualità 2011-2017 distinguendo per ogni anno d'imposta e per ogni tributo, canone o tariffa e, in particolar modo, per TARI -TARSU - TASI-ICI-IMU l'importo del ruolo ordinario emesso ovvero dell'accertamento operato in caso di versamento spontaneo;
- b) Relazione dell'ufficio tributi relativa alle annualità 2011-2017 distinguendo per ogni anno d'imposta e per ogni tributo , canone o tariffa e in particolar modo per TARI -TARSU -TASI-ICI-IMU l'importo del ruolo straordinario emesso a seguito di accertamenti per evasione della fiscalità ovvero a seguito di riliquidazione dei versamenti operati;
- c) elenco dei discarichi per i casi di irreperibilità dei contribuenti trasferiti o deceduti;
- d) i pareri rilasciati dal collegio di revisione nelle annualità 2011-2017 in ordine alla revisione ordinaria e straordinaria dei residui attivi e passivi;
- e) atti di riaccertamento dei residui attivi e passivi da parte dei Responsabili dei servizi;
- f) prospetto di quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sia in parte competenza che residui.

Gli atti e le relazioni richieste sono fondamentali per stabilire il grado di correlazione tra gli atti propedeutici ai rendiconti di gestione annualità 2011 - 2017 con l'eventuale ricorso alle procedure strutturali di riequilibrio di bilancio, di cui qualsiasi atto di programmazione estremo che si dovrà assumere deve tener conto.

A tale scopo, onde evitare che le prerogative dei consiglieri comunali siano irrimediabilmente lese, si richiede che il punto integrativo vertente sul dissesto finanziario venga rinviato ad altra data, magari anche concordandola in via anticipata, ma solo dopo che il Consiglio abbia acquisito un quadro certo e veritiero della situazione attraverso una approfondita analisi della documentazione richiesta. Ciò anche in considerazione della decisione del sindaco, che, peraltro, lascia non pochi dubbi di legittimità, di inserire, in via d'urgenza (!!!!) e senza un adeguato preavviso, un punto così importante per le sorti dei Santamarinellesi. Ricordiamo che lo stato di dissesto, se non effettivamente sussistente, provocherebbe conseguenze pesantissime per i cittadini di Santa Marinella e per i fornitori che si vedrebbero precluse le possibilità di ottenere i loro crediti anche attraverso le azioni esecutive, salvo attendere la fine della procedura di dissesto..dopo anni.. o accettare pesanti decurtazioni sui corrispettivi loro dovuti.

Una verifica complessiva si rende quanto mai opportuna, oltre che per la tutela dell'interesse pubblico primario della città, anche per le numerose e palesi contraddizioni che emergono dal quadro della situazione in cui, ad esempio:

- il Commissario straordinario – contraddittoriamente – ha prima affermato che ci sarebbero stati i presupposti del dissesto ma ha poi rimesso all'amministrazione neo eletta la possibilità di trovare eventuali soluzioni alternative, dimenticando che la procedura di dissesto, ove effettivamente provata, è obbligatoria e non discrezionale o delegabile;
- lo stesso collegio dei revisori prima ha espresso parere favorevole sull'ultimo rendiconto approvato e su tutti gli atti precedenti per poi sconfessare quanto fino ad oggi avallato;
- ciò, se fosse vero, comporterebbe, quale ulteriore conseguenza, una rivisitazione delle verifiche del patto di stabilità degli ultimi 5 anni, con applicazione all'ente locale delle sanzioni corrispondenti proprio al taglio dei residui attivi e con riduzione dei trasferimenti erariali per le corrispondenti annualità, in quanto nei bilanci di previsione degli ultimi 5 anni l'equilibrio di parte corrente era garantito proprio dagli importi stralciati senza una adeguata motivazione.

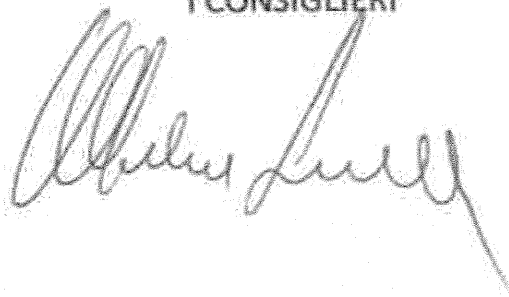
Si ritiene, invece, necessario, interrogare il sindaco sull'opportunità di valutare l'avvio della procedura di riequilibrio anti dissesto, che il legislatore offre agli enti

proprio per evitare il default e che sarebbe, invece, obbligatoria, anche perché un dissesto avventato sarebbe per tutti la soluzione più deleteria di tutte.

Con l'occasione, si propone al Consiglio la costituzione di una Commissione consiliare di garanzia di durata temporanea, prevista dall'articolo 46 del regolamento del Consiglio, che darebbe la possibilità a tutti i Consiglieri di votare serenamente tale punto dopo aver analizzato nello specifico, residuo per residuo, la sussistenza dello stato di dissesto. Tale Commissione sarebbe senz'altro prioritaria rispetto a quelle previste nella seduta di oggi, che comporteranno, tra l'altro, un incremento di costi a carico del bilancio, benché la stessa Amministrazione lo ritenga in stato di dissesto.

Si confida nell'accoglimento di quanto esposto nell'ambito di una leale e fattiva collaborazione. Diversamente, si richiede che il presente documento venga allegato quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione di dichiarazione dello stato di dissesto.

I CONSIGLIERI

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Antonio Lelli', written over a faint, illegible stamp.